

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 09/2010

Treviso, 31 maggio 2010

OGGETTO: Circolare Agenzia Entrate 19 maggio 2010 n. 25/E – CAMBIO ORIENTAMENTO

Deducibilità dell'Iva relativa alle spese di albergo e ristorante

Come noto, l'art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, ha modificato il trattamento, sia ai fini IVA che ai fini reddituali, delle spese sostenute per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. Ora nuovi orientamenti modificano ulteriormente il quadro normativo.

1. LA MODIFICA DEL 2008 E GLI ORIENTAMENTI INIZIALI

La norma citata dispone:

- a) la soppressione, a decorrere dall'1.9.2008, del regime di indetraibilità dell'IVA previsto dall'art. 19-bis1, lett. e), DPR n. 633/72. Conseguentemente, l'IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA (ad esempio, per effetto dell'effettuazione di operazioni esenti), a condizione che le stesse:
 - risultino inerenti con l'attività;
 - siano documentate da fattura che il soggetto interessato deve richiedere all'albergatore/ristoratore;
- b) l'introduzione, a decorrere dall'1.1.2009, della deducibilità parziale, nella misura del 75%, dei costi in esame, sia nell'ambito del reddito d'impresa che di lavoro autonomo, ad esclusione di quelli sostenuti per le trasferte di dipendenti e assimilati al di fuori del territorio comunale (interamente deducibili, interamente deducibile, nei limiti di cui all'art. 95, comma 3, TUIR) e ferma restando per i lavoratori autonomi la necessità di rispettare contestualmente il limite del 2% dei compensi (1% se le spese sono classificate di rappresentanza).

In merito all'applicazione delle predette disposizioni l'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente (Circolari 5.9.2008, n. 53/E e 3.3.2009, n. 6/E) precisato che, considerato il diritto alla detrazione dell'IVA pagata per rivalsa è subordinato al possesso della fattura e che l'IVA detraibile non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito, in mancanza della fattura, l'impresa o il professionista non potevano comunque dedurre dal reddito l'IVA compresa nel costo sostenuto.

2. IL NUOVO ORIENTAMENTO

Ora, nella Circolare 19.5.2010, n. 25/E l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi circa la deducibilità (come "maggiorazione" del costo) dell'IVA relativa alle spese di albergo e ristorante, disponendo che, se l'impresa / lavoratore autonomo decide di non richiedere la fattura, e quindi di "rendere" l'IVA indetraibile, in considerazione del fatto che i costi da sostenere per effettuare gli adempimenti IVA sono superiori al vantaggio economico rappresentato dall'ammontare dell'imposta detraibile, *"posto che la scelta dell'operatore si prospetta come soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di «costo inerente» all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi"*.

In altre parole, quindi, se la mancanza della fattura che certifica la spesa di albergo e ristorante è basata su una scelta giustificata dal vantaggio economico, il costo è inerente e conseguentemente la relativa IVA è deducibile dal reddito d'impresa / lavoro autonomo come "maggiorazione" del costo sostenuto.

Chiaramente, trattandosi di spese di albergo e ristorante (ferme restando le eccezioni) trova applicazione la limitazione della deducibilità al 75% che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, va applicata sull'importo complessivo, ossia comprensivo dell'IVA non detratta.

Quanto sopra trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'IVA non è detraibile in quanto certificata da scontrino o ricevuta fiscale per scelta economica del contribuente. Diversamente, se le spese in esame sono certificate da fattura e la relativa IVA non viene portata in detrazione, non è possibile dedurre l'imposta non detratta dal reddito

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio